













I. I. S. 'Biagio Pascal'

Circolare n. 117

Ai docenti di Scienze Motorie Agli studenti Alla DSGA Al sito web

Oggetto: Sorveglianza durante le ore di scienze motorie nella palestra e negli spazi esterni attrezzati

Al fine di una migliore gestione e sorveglianza degli alunni negli spazi interni ed esterni (campo sportivo) della palestra si ricorda che:

- L'uso della palestra è consentito solo per scopi didattici e in presenza del docente;
- Ogni classe raggiunge e lascia la palestra accompagnata dal docente senza recare disturbo durante il tragitto;
- È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie;
- È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa;
- La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si trovano contemporaneamente nella stessa palestra e negli spazi esterni in quanto soggetti all'obbligo di vigilanza degli stessi ed alle responsabilità di cui all'art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312.

Inoltre si ribadisce il concetto di *culpa in vigilando* o presunzione di colpa, citato dal Codice civile all'art 2048, con cui intende la presunzione di colpa come implicita.

I docenti sono responsabili del danno accaduto ai loro allievi o provocato da loro a sé o agli altri nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Spetta al docente liberarsi dalla responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto.

Roma, 7 ottobre 2024

Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Volpe

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 D.L.gvo n.39/93)